Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 Area P.O.

N. **871** DEL **10/12/2015**

RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ARTT. 693 E 696 BIS DI C.P.C. DEL SIG. BETTERINI CORRADO - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.)

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
UNITA' OPERATIVA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Sig. Corrado Betterini di Cattolica, per il tramite del proprio legale e rappresentante avv. Andrea Maria Francolini con studio in Cattolica, ha notificato in data 04/11/2015, il ricorso, in atti, per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi degli artt. 693 e 696 bis del c.p.c., con udienza fissata al prossimo 3 dicembre avanti il Tribunale di Rimini – Sezione Unica Civile;
- il motivo del ricorso risiede nel danno lamentato dal ricorrente alla propria proprietà (casa civile abitazione e parte dell'adiacente terreno) a causa di uno smottamento del terreno che ha interessato una parte della strada comunale (Via dei Tigli) in prossimità dell'argine del fiume Ventena, provocando il cedimento di parte della pavimentazione perimetrale adiacente le fondazioni della casa specie nella parte retrostante che si affaccia sul fiume, compromettendo il totale godimento del bene, nonchè la sua completa sicurezza;
- il ricorrente quantifica in complessivi e presunti € 14.719,00 oltre IVA, i danni subiti, richiedendo il sopracitato accertamento tecnico preventivo ai fini dell'individuazione dei soggetti che a diverso titolo hanno la custodia/proprietà dell'area in questione e/o degli impianti ivi esistenti e/o realizzati, nonché determinare l'esatta quantificazione dei predetti danni alla propria proprietà;
- a tal proposito, viene richiesta la comparizione all'udienza fissata, della società "HERA S.p.A.", gestore e manutentore delle reti fognarie e servizio idrico integrato, del "Servizio Tecnico di Bacino Romagna (STBR)" della Regione Emilia Romagna competente, tra l'altro, degli interventi e manutenzioni di difesa del suolo, del servizio di piena e relative verifiche tecniche in caso di dissesti anche idrogeologici, ecc., del Comune di Cattolica;

Considerato che:

- con Delibera di G.C. n. 157 del 18/11/2015 i.e., in atti, è stato conferito incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandra Vita di Pesaro, per sostenere le ragioni del Comune;
- in conseguenza, l'anzidetto legale ha evidenziato la necessità di nominare un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) esperto in materia di movimenti franosi idrogeologici, quindi inscritto all'Albo dei geologi che, oltre ad assisterla nel proprio mandato, possa affiancarsi al nominando Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) richiesto da parte ricorrente;

Rilevato che:

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti a causa della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettiva sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contatti pubblici (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 2730/12);

- l'art. 46, comma 5 del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi esclude l'applicabilità dello stesso agli incarichi di patrocinio legale;
- l'incarico di C.T.P. è una inseparabile ramificazione del Patrocinio Legale al quale è direttamente legato e ricompreso nelle funzioni di consulente ed assistente tecnico per il quale valgono le medesime considerazioni,
- l'incarico di C.T.P. rientra tra i servizi di supporto e assistenza di cui all'art. 24 (Disposizioni speciali per i servizi legali), comma 3), lettera b) del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007;

Verificato che nella fattispecie, in ragione della specificità e complessità dell'incarico non sono state reperite professionalità all'interno dell'Ente in grado di assolvere pienamente la prestazione richiesta, rendendo quindi necessaria l'individuazione di un professionista esterno che possa pienamente assolvere l'incarico di C.T.P.;

Visto e richiamato l'art. 24, comma 1, del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007, che stabilisce che i servizi legali di cui all'allegato II B, numero 21, del D. Lgs. 163/2006 sono affidati su base fiduciaria, per importi fino ad € 100.000,00;

Rilevato che, il geologo dr. Guglielmo VANNONI, con studio professionale in Via Vega n. 41 a Rimini, codice fiscale: VNN GLL 61S04 H294B - P. Iva 02011860406, dispone della professionalità necessaria per assistere il legale incaricato al Patrocinio e si dichiara disponibile ad assumere l'incarico di C.T.P. a difesa del Comune per un importo pari ad € 1.500,00 + € 30,00 2% Inarcasssa + € 336,60 22% Iva, per un totale lordo di € 1.866,60 come da nota del 24/11/2015 in atti;

Ritenuta la congruità di detto importo e verificato che **le risorse finanziarie** necessarie al conferimento del presente incarico **ammontanti a complessivi e lordi € 1.866,60 sono da imputare sul capitolo 1060002** "Incarichi professionali e consulenze Servizi Tecnici" **del Bilancio 2016** – codice Siope 1307 – **in quanto,** nel rispetto dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. "della competenza finanziaria" da parte dell'Amministrazione, **la liquidazione delle competenze al professionista,** previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal responsabile del procedimento, **potrà avvenire in unica soluzione nel 1° semestre 2016;**

Ritenuto, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere e sostenere il legittimo operato e le ragioni dell'Amministrazione comunale nel sopracitato giudizio di preventiva consulenza tecnica, conferire per i motivi sopra esposti, l'incarico di C.T.P., in ausilio all'Ufficio di Patrocinio Legale come sopra costituito, al sopracitato geologo dr. Guglielmo VANNONI di Rimini;

Dato atto che, **l'incarico di C.T.P.,** assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.3) ed **è soggetto ad un sistema di tracciabilità "attenuata" ai sensi della L. 136/2010, in quanto può essere effettuato senza l'indicazione del CIG,** ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n. 8 del 18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, con la sola comunicazione del conto corrente "dedicato" sui cui effettuare il pagamento dovuto e pertanto è stato richiesto di compilare l'apposito "modello di pagamento", depositato agli

atti della presente determinazione;

Dato atto, altresì, **che l'incarico di cui trattasi non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonchè successive integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale non ricadente nella fattispecie del contratto di appalto;

Considerato inoltre:

- **che detto incarico non rientra neanche nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 06/08/2008, n. 133**, in quanto trattandosi di servizio assimilato al patrocinio e alla difesa in giudizio dell'amministrazione ed è debitamente escluso dall'art. 46, comma 5, lettera a), dalla disciplina del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007, n. 244 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

- che, **il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190** (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/1972 inserendo l'art. 17-*ter*, **non trova applicazione ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, quali quelle dei liberi professionisti**, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E del 19/02/2015, alla risposta alla domanda n. 8.7;

- che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, **ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione** ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, **a far data per le Amministrazioni Locali dal 31/03/2015;**

Vista **la nota della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna prot. 3358 del 16/12/2008,** pervenuta al prot. n. 32751 in data 19/12/2008, avente ad oggetto: "Modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 – Indicazioni operative per gli Enti aventi sede in Emilia-Romagna", **con la quale si stabilisce che gli incarichi** di collaborazione occasionale e/o continuativa, di studio, di ricerca e **di consulenza, che comportano una spesa non superiore ad € 5.000,00 non debbono essere trasmessi alla predetta Sezione Regionale di controllo**;

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori e servizi in economia ed in particolare l'art. 25 comma 1, lettera a) e comma 2;

D E T E R M I N A

1)- **di conferire,** in assistenza e collaborazione al patrocinio legale conferito all'Avv. Alessandra Vita di Pesaro, giusta Delibera di G.C. n. 157 del 18/11/2015 i.e., in premessa richiamata e per le motivazioni esposte in narrativa che si danno interamente richiamate e trasfuse, **l'incarico di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.)**, sia congiuntamente che disgiuntamente, **al geologo dr. Guglielmo VANNONI,** con studio professionale in Rimini - Via Vega n. 41 - codice fiscale: VNN GLL 61S04 H294B - **P. Iva 02011860406, nell'ambito del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite** ai sensi degli artt. 693 e 696 bis del c.p.c., **presentato avanti il Tribunale di Rimini** – Sezione Unica Civile, **dal Sig. Corrado Betterini di Cattolica**, notificato in data 04/11/2015, in atti depositato, con prima, preliminare udienza fissata al 3 dicembre 2015;

2)- di dare atto che **la presunta spesa** di € 1.500,00 + € 30,00 2% Inarcasssa + € 336,60 22% Iva, **per un totale lordo di € 1.866,60** come da nota del 24/11/2015 in atti , **farà carico sul capitolo 1060002** "Incarichi professionali e consulenze Servizi Tecnici" del Bilancio pluriennale "2015/2017" **- esercizio 2016** – codice Siope 1307 – **in quanto,** nel rispetto dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. "della competenza finanziaria" da parte dell'Amministrazione, **la liquidazione delle competenze al professionista,** previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal responsabile del procedimento, **potrà avvenire in unica soluzione nel 1° semestre 2016;**

3)- di dare altresì atto che **l'incarico di C.T.P.**, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.3) ed **è soggetto ad un sistema di tracciabilità "attenuata" ai sensi della L. 136/2010, in quanto può essere effettuata senza l'indicazione del CIG,** ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n. 8 del 18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, con la sola comunicazione del conto corrente "dedicato" sui cui effettuare il pagamento dovuto e pertanto è stato richiesto di compilare l'apposito "modello di pagamento", depositato agli atti dell'ufficio;

4)- di dare inoltre atto, **che l'incarico di cui trattasi non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonchè successive integrazioni e modificazioni, **in quanto trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale non ricadente nella fattispecie del contratto di appalto;**

5)- di dare ancora atto che ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214

e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, il **professionista suindicato è obbligato dal 31/03/2015 alla presentazione della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, precisando che a tal fine, il Codice Univoco Ufficio da utilizzare** per consentire al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica al Comune di Cattolica **è il seguente: UF5EHE**;

6)- di dare sempre atto che **il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190** (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/1972 inserendo l'art. 17-*ter*, **non trova applicazione ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, quali quelle dei liberi professionisti**, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E del 19/02/2015, alla risposta alla domanda n. 8.7;

7) – di dare infine atto che in relazione al disposto dell'art. 1, comma 173, della legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16/03/2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, **il presente provvedimento, prevedendo una spesa per compensi non superiore ad € 5.000,00, non sarà soggetto all'invio alla predetta Sezione Regionale di controllo;**

8) - di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dando atto, altresì, che una copia conforme della medesima venga consegnata al Tecnico incaricato che la sottoscriverà per debita accettazione;

9)- di individuare nel sottoscritto dr. Mario Sala, P. O. del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2	UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI
SERVIZI FINANZIARI	UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *10/12/2015*

Firmato
SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)